COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO

Provincia di Sondrio

PIANO DI POLIZIA IDRAULICA

Ai sensi della D.g.r. del 15 dicembre 2021 n. XI/5714

AGGIORNAMENTO DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Recepimento richiesta integrazioni Regione Lombardia prot. 7057 del 08/11/2022

COMMITTENTE COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO (SO) Via Ezio Vanoni, 2 23020 Prata Camportaccio (SO)	**REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA**

DATA	TAVOLA
LUGLIO 2022	
AGG. NOVEMBRE 2022	SCALA

TECNICO INCARICATO

TIMBRO E FIRMA

STUDIO GEOLOGICO
DEPOLI DOTT. CLAUDIO
Via Villatico, 11
23823 Colico (LC)
Tel./Fax. 0341.933011
info@studiodepoli.com

SOMMARIO

PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE 3

Art. 1. Finalità ed obiettivi 3

Art. 2. Ambito di applicazione 4

Art. 3. Esclusione 4

Art. 4. Sintesi delle Definizioni 5

Competenze 6

Art. 5. Allegati 6

INDIVIDUAZIONE FASCE DI RISPETTO 7

Art. 6. Area di rispetto: reticolo principale 7

Art. 7. Individuazione fasce di rispetto reticolo minore 7

Art. 8. Distanze dai corsi d'acqua: delimitazione limiti delle fasce di rispetto 7

INDIRIZZI DI PIANIFICAZIONE IDRAULICA 9

Art. 9. Tombinature 9

Art. 10. Difese radenti, scogliere e arginature 10

Art. 11. Attraversamenti 10

Art. 12. Infrastrutture longitudinali 11

Art. 13. Manufatti realizzati in subalveo 11

Art. 14. Opere di difesa 11

Art. 15. Proprietari frontisti 11

Art. 16. Interventi ammissibili con procedura d'urgenza 12

NORME DI POLIZIA IDRAULICA RETICOLO IDRICO MINORE 13

Art. 17. FASCIA 10m e 4m (diritti di scolo) 13

Art. 18. Interventi vietati 13

Art. 19. Sono lavori ed attività ammesse, previa valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale 14

SCARICHI IN CORSO D'ACQUA 17

(Art 14 della Legge Regionale 15 marzo 2016 n. 4 e D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581) 17

L.R N° 4/2016 : OPERE E OCCUPAZIONI SENZA AUTORIZZAZIONE IDRAULICA ALL'INTERNO DELLA FASCIA DI RISPETTO (Art 11 L.R. 15 marzo 2016 n. 4) 18

AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI 19

Art. 20. Autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali 19

Art. 21. Criteri generali 20

Art. 22. Richiesta di autorizzazione idraulica / nullo osta idraulico 20

Art. 23. Richiesta di Concessione 21
Art. 24. Indirizzi generali di verifica di compatibilità idraulica 21
Art. 25. Iter Amministrativo 22
Art. 26. Rilascio decreti di autorizzazione/concessione 22
Art. 27. Canoni di Polizia idraulica 22
TERRITORI RICADENTI NELLE FASCE INTERNE A PAI E PGRA 23
Art. 28. Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idrogeologico – ambiti PAI- art. 9 NTA PAI 23
a. Ambiti di dissesto idrogeologico: aree a pericolosità molto elevata Ee e aree a pericolosità elevata Eb 23
Art. 29. Norme per i territori ricadenti nelle fasce fluviali PAI – art. 24
a. Fascia di deflusso della piena (Fascia A) 24
b. Fascia di esondazione (Fascia B) 26
Art. 30. Disposizioni relative al Reticolo principale di pianura e fondovalle RP – cap. 3 D.g.r. 19 giugno 2017 – n. X/6738 – art. 58 Titolo V NTA PAI 27
Art. 31. Disposizioni relative al Reticolo secondario collinare e montano (RSCM) - cap. 3 D.g.r. 19 giugno 2017 – n. X/6738 - art. 58 Titolo V NTA PAI 28
Art. 32. Disposizioni comuni a tutti gli ambiti PGRA 28
Art. 33. Norme finali 28
Art. 34. Controllo e Manutenzione Straordinaria Tratti canali coperti 29
TABELLA A - Elenco reticoli 30

Il seguente regolamento che disciplina gli interventi in aree delimitate dalle fasce di rispetto è valido per tutti i corsi d'acqua individuati come reticolo idrico minore.

I territori ricadenti nelle FASCE DI RISPETTO, individuate secondo la metodologia espressa nell'elaborato tecnico allegato, sono soggetti a particolari vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PRATA CAMPORTACCIO

Visto:

- Le indicazioni contenute nella D.G.R. del 25 gennaio 2002 n° 7/7868 e successive modificazioni per la regolamentazione dell'attività di polizia idraulica concernente il reticolo minore e successiva integrazione e modifica D.G.R n. 7/13950 del 1 agosto 2003 e succ, non ultima la D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581.
- L'obbligo di definire e regolamentare le funzioni e le competenze in merito al reticolo minore che a seguito della L.R. 1/2000 sono state trasferite ai comuni oltre che all'attività di polizia idraulica intesa come controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici.

Definisce:

Il regolamento comunale che disciplina gli interventi in aree delimitate dalle FASCE DI RISPETTO e valido per tutti gli elementi di idrologia superficiale individuati come reticolo idrico minore.

Gli ambiti areali ricadenti nelle fasce di rispetto sono soggetti a particolari vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento dello strumento urbanistico comunale.

PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE

Le presenti norme valgono come prescrizioni da applicarsi a tutte le fasce di rispetto individuate.

Art. 1. Finalità ed obiettivi

Il presente quadro normativo disciplina il regolamento di polizia idraulica relativa al reticolo minore (RIM) del territorio comunale di Prata Camportaccio (SO), così come previsto dall'art 3 comma 114 della L.R. 1/2000 e come attuato dalla D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e successiva integrazione e modifica perseguendo i seguenti obiettivi:

- *Salvaguardia e mantenimento della rete idrica territoriale relativa al reticolo minore*
- *Individuazione e definizione delle fasce di rispetto*

- *Definizione di uno strumento normativo gestionale delle attività urbanistiche pertinenti agli ambiti di possibile interferenza con il reticolo minore del territorio comunale, teso alla conservazione di un equilibrio territoriale di salvaguardia e di gestione stessa delle acque.*
- *Rispetto di attuazione dei criteri e delle normative relative al P.A.I. – Fasce fluviali e delle aree potenzialmente allagabili in base ai livelli di pericolosità ed ambiti ACL aree costiere lacustri secondo Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA).*

Art. 2. Ambito di applicazione

Il regolamento si applica:

Al reticolo idrico minore, ovvero ai corsi d'acqua, che defluiscono sul territorio comunale definiti, individuati e delimitati nell'apposito elenco di cui alla TABELLA A, allegata alle presenti norme, ovvero tutti i corsi d'acqua superficiali che non appartengano al reticolo idrico principale definito nella DGR n. XI/ 5714 del 15 dicembre 2021 allegato A e che non si classificano come canali privati, ovvero che derivano dalla vigente cartografia di reticolo idrico minore vigente attualmente nel territorio comunale e così come derivata dai dati messi a disposizione dalla Regione Lombardia su apposito portale RIMWEB.

La delimitazione del reticolo minore dei corsi d'acqua appartenenti al territorio comunale di Prata Camportaccio è individuata negli appositi elaborati cartografici, parte integrante del presente documento e realizzati nel rispetto delle vigenti normative, in cui sono individuati:

1) *N° progressivo relativo al territorio comunale*
2) *Denominazione*
3) *Delimitazione con apposito segno grafico, relativo alla tipologia del corso d'acqua*
4) *Delimitazione delle aree di rispetto attinenti all'attuazione del presente regolamento*

Art. 3. Esclusione

Il presente regolamento NON si applica

- a tutto quello che non risulta definito quale reticolo idrico minore
- ai corsi d'acqua appartenenti al reticolo principale, presenti sul territorio comunale di Prata Camportaccio così come individuati dall'elenco inserito nel DGR. n. XI/ 5714 del 15 dicembre 2021 ovvero:

N° progressivo D.G.R 14/12/2020 n. XI/4037	*Denominazione*	*Tratto Classificato Principale*	N° iscr. El. AAPP
SO 001	Mera (Fiume)	Tutto il tratto all'interno del territorio comunale	1
SO 034	Schiesone (Torrente)	Dallo sbocco alla confluenza della Valle Caurga Bianca	32
SO 035	Trebecca (Torrente)	Dallo Sbocco nel canale alla confluenza con il Torrente Ambiez	34
SO 036	Lobbia (Torrente)	Dal confine comunale alla confluenza della Valle dell'Acqua	35

Il reticolo idrico minore è stato definito per le acque censite dalle mappe catastali, con raffronto con quelle riportate nella cartografia Regionale (Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000) e con il database fornito dal RIMWEB (archivio documentale Reticolo Idrico Minore).
È comunque considerato reticolo idrico minore tutto ciò che per Legge ordinaria o speciale appartiene al demanio idrico.

Art. 4. Sintesi delle Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:
"Reticolo minore": reticolo idrografico individuato nel territorio comunale come da metodologia indicata dall'art. 4 del DGR n. 7/7868 del 25/01/2002 allegato B.
"Reticolo principale": reticolo idrografico individuato nel territorio comunale come definito nell'apposito elenco del DGR n. 7/7868 del 25/01/2002 allegato A e successive modifiche ed integrazioni.
"Fasce di rispetto": ambito territoriale di pertinenza di ogni corso d'acqua definito come reticolo minore, a cui si applicano le norme del presente documento.
"Distanza": spazio relativo al rispetto della vigente normativa di polizia idraulica, misurato orizzontalmente in situ.

Si fa presente che sul territorio comunale sono presenti le perimetrazioni inerenti le fasce A, B, C, definite dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino approvato ai sensi della L 183/89 riprese anche dal recente PGRA.

Competenze

Ai sensi dell'art. 3, c.114, l.r. 1/2000 all'Amministrazione comunale di Prata Camportaccio compete l'applicazione del presente regolamento di polizia idraulica, oltre al rispetto di tutte le norme relative ai vincoli territoriali esistenti, alle leggi ed ai regolamenti territoriali ed in particolare:

1) Acque Pubbliche

a) Pianificazione urbanistica, ovvero autorizzazione o diniego delle attività di trasformazione territoriale nelle aree di rispetto individuate nel presente regolamento
b) Pianificazione idraulica, ovvero autorizzazione o diniego di opere ed interventi di difesa – regimazione – stabilizzazione e/o di qualunque natura realizzati all'interno dell'alveo, quest'ultimo individuato sia su terreni del demanio che su terreni privati ma ricadenti all'interno del reticolo minore
c) Accertamento delle violazioni in materia di polizia idraulica- diffida al ripristino – sanatoria – applicazione canoni di polizia idraulica
d) La realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore
e) Introito dei canoni concessori

Art. 5. Allegati

Parte integrante del presente documento sono la relazione tecnica, gli elaborati cartografici e la TABELLA A contenente l'elenco dei corsi d'acqua superficiali definiti reticolo idrico minore.

Gli elaborati cartografici allegati sono i seguenti:
T1: tavola di Inquadramento generale reticolo idrico minore in scala 1:10.000
T2: tavola del Reticolo idrico minore Prata Camportaccio in scala 1:5.000
T3: tavola del Reticolo idrico minore San Cassiano in scala 1:5.000
T4: tavola con le Fasce di rispetto inquadramento generale in scala 1:10.000
T5: tavola con le Fasce di rispetto Prata Camportaccio in scala 1:5.000
T6: tavola con le Fasce di rispetto San Cassiano in scala 1:5.000
T7: tavole della Fasce di rispetto fluviale e aree di esondazione in scala 1:10.000

INDIVIDUAZIONE FASCE DI RISPETTO

Art. 6. Area di rispetto: reticolo principale

Per ogni corso d'acqua definito quale reticolo principale valgono i limiti di rispetto e gli indirizzi previsti dalla vigente normativa (riferimento d'indirizzo il R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 e L.R 15 marzo 2016, n. 4 Art10, D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581 e DGR. n. XI/ 5714 del 15 dicembre 2021).

Art. 7. Individuazione fasce di rispetto reticolo minore

Per ogni corso d'acqua definito quale reticolo minore, è individuata, nel territorio comunale, la seguente area di rispetto indicata dettagliatamente sugli elaborati cartografici:

- Ambito di rispetto con AMPIEZZA di 10m e 4m per RIM "diritto di scolo"

Nel presente regolamento sono definite le azioni o i divieti

Art. 8. Distanze dai corsi d'acqua: delimitazione limiti delle fasce di rispetto

Per l'applicazione del presente regolamento in base alla vigente giurisprudenza, la distanza dai corsi d'acqua e pertanto l'individuazione dell'ampiezza delle Fasce di rispetto deve intendersi misurata orizzontalmente in situ dal piede arginale esterno o in assenza di rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

La misura della fascia di rispetto dovrà sempre essere effettuata con precisione anche a seguito di rilievo topografico.

Nell'eventualità di realizzazione di interventi autorizzati di trasformazione morfologica di aree poste in fregio ai corsi d'acqua che comportino una modifica dei cigli e/o scarpate e/o argini la misura relativa alle fasce di rispetto dovrà intendersi riferita alla situazione finale dopo l'intervento.

Schema 1: corsi d'acqua di piccole o medie dimensioni senza argini in rilevato.

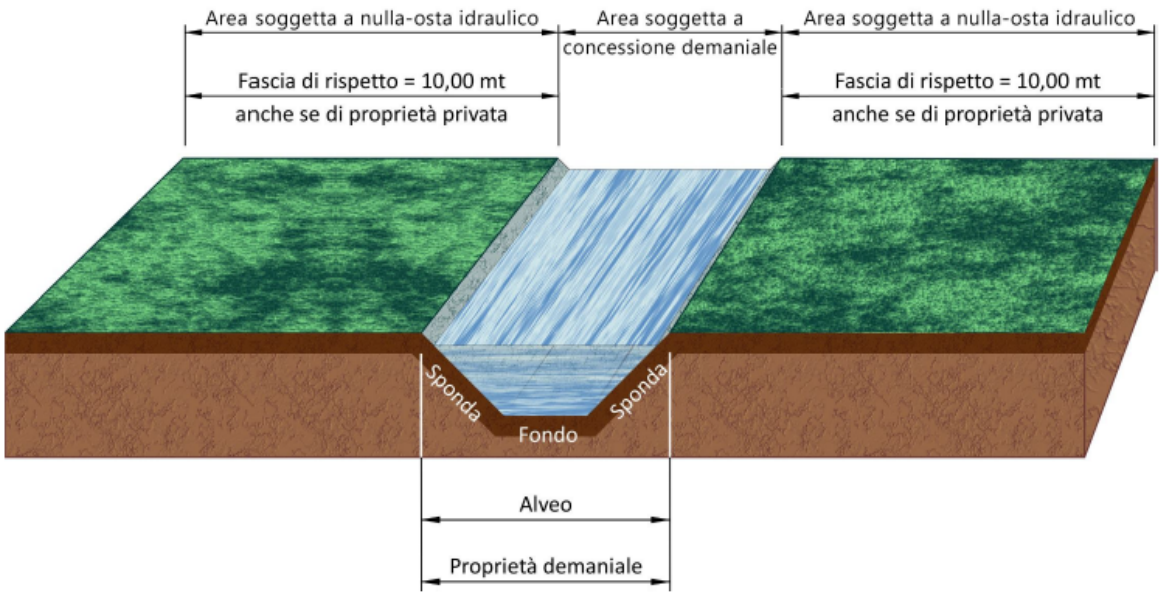

Schema 2: corsi d'acqua con argini in rilevato.

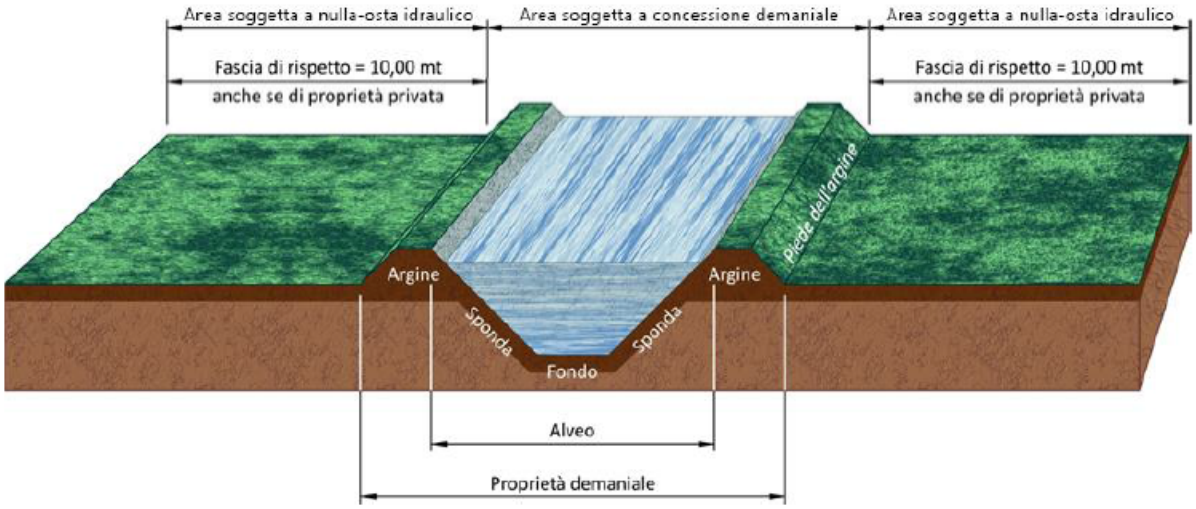

Schema delimitazione fasce pertinenza idraulica

INDIRIZZI DI PIANIFICAZIONE IDRAULICA

Al fine di garantire una corretta accessibilità alle aree, evitare ostruzioni alle possibili aree di divagazione dei corsi d'acqua, nonché per una gestione razionale del territorio e della risorsa idrica, si definiscono all'interno di ciascuna fascia di rispetto le attività vietate o realizzabili previa verifica ed autorizzazione comunale.

Sono pertanto definiti interventi vietati o consentiti secondo gli indirizzi riportati nelle norme seguenti stabilite per ogni fascia e tali da non essere suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua.

Per gli interventi riguardanti il corso d'acqua e l'alveo sono definibili i principali indirizzi pianificatori:

Art. 9. Tombinature

Vige, in generale, il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del DLGS 152/99 art. 41 e 115 relativi regolamenti di applicazione con riferimento al divieto di copertura dei corsi d'acqua a meno di ragioni di tutela della pubblica incolumità o situazioni particolari.

È comunque consentita, in deroga, la copertura dei corsi d'acqua da parte dell'Ente Pubblico per opere che siano riconosciute di pubblica utilità, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato. Tali tombinature dovranno, comunque, essere transitabili con mezzi per gli interventi di manutenzione o coperte con griglie amovibili.

Per i corsi d'acqua coperti esistenti o nuovi, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentale o flottante.

I sistemi tipo griglie filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo o altro) e di assicurare una facile manutenzione.

Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.

La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni poste a distanze adeguate o per consentire lo stombinamento degli stessi.

Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dei manufatti stessi.

I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e di manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.

In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL PP – Servizio tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n° 11633 "Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto" secondo cui " i pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 metri quando le sezioni non

siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, comunque non superiore a 50 metri, per sezioni praticabili".

Per tutti i tratti tombinati è necessario provvedere una periodica manutenzione, al fine di conservare la funzionalità idraulica e l'inserimento dell'opera nel "Piano di Protezione Civile" del Comune.

Art. 10. Difese radenti, scogliere e arginature

Sono consentite le difese radenti senza restringimento della sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna, realizzate in modo tale da non deviare le acque verso la sponda opposta e consentire sempre l'accesso al corso d'acqua. In generale sono ammesse le opere di privati per semplice difesa aderente delle sponde dei loro beni che non alterino in alcun modo il regime del corso d'acqua. Si fa riferimento a quanto disposto dagli art. 58 e 95 del T.U. 523/904.

Art. 11. Attraversamenti

Per attraversamenti oltre che per ponti e passerelle si intendono gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture di rete in genere.

In generale sono ammessi gli attraversamenti per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private. Alla documentazione progettuale dovrà essere allegata una relazione idrologica - idraulica redatta da un tecnico abilitato al fine di verificare la compatibilità del manufatto con l'assetto del territorio. La relazione dovrà inoltre contenere l'individuazione della portata di piena e di un franco di almeno 1 metro per un tempo di ritorno non inferiore a 100 anni. Per corsi d'acqua di piccole dimensioni e infrastrutture di modesta importanza potranno essere assunti tempi di ritorno inferiori purché giustificati da esigenze tecniche ben specifiche adeguatamente motivate e purché comunque non comportino un aggravamento del rischio idraulico sul territorio per piene superiori a quella di progetto. Dovrà inoltre essere valutato il tipo di fondazione e la sua interazione con gli argini esistenti evitando di comprometterne la stabilità. In generale le spalle degli attraversamenti non dovranno poggiare sugli argini o eventualmente prescrivere il consolidamento dei tratti di argine interessati. Per gli attraversamenti con luce superiore a 6 metri dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2/99). Per i manufatti di dimensioni minori, oltre alla relazione idrologica-idraulica sopraccitata, è facoltà del Comune richiedere l'applicazione di tutta o in parte di tale direttiva.

In ogni caso i manufatti di attraversamento NON dovranno:

- *restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso*
- *avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna*
- *comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo*

Gli attraversamenti con tubazioni staffate a ponti esistenti dovranno essere effettuati nella sezione di valle del ponte e non dovranno ostruire in alcun modo la sezione di deflusso del corso d'acqua.

Art. 12. Infrastrutture longitudinali

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente nell'alveo che riducano la sezione secondo le prescrizioni previste dal successivo art. 14. In caso di impossibilità di diversa localizzazione esse potranno essere interrate ad una quota inferiore a quella raggiungibile a seguito dell'evoluzione morfologica prevista dell'alveo.

Art. 13. Manufatti realizzati in subalveo

I manufatti e gli attraversamenti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posati ad una quota inferiore a quella raggiungibile a seguito dell'evoluzione morfologica prevista dell'alveo. Tutti gli interventi dovranno essere comunque difesi dal danneggiamento dovuto all'erosione del corso d'acqua preferendo in generale tubazioni annegate nel calcestruzzo a sua volta ricoperte da selciatone. È ammesso l'attraversamento con spingitubo e tubazione rivestita da tubo fodera se le operazioni di infissione non interferiscono con argini o scogliere presenti. L'attraversamento dovrà avvenire perpendicolarmente all'asse dell'alveo.

Art. 14. Opere di difesa

Sono consentiti tutti gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto dell'alveo. Sono consentiti esclusivamente per i progetti di sistemazione idraulica e di manutenzione dell'alveo le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.

Art. 15. Proprietari frontisti

Ai sensi del 2° comma dell'art. 58 del r.d. sono consentite «*le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo*». Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art. 95 comma 1, «...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi». E', dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua. L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico. La realizzazione di muri spondali

verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Secondo quanto stabilito dall'art. 12, r.d. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua. I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà. Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

Art. 16. Interventi ammissibili con procedura d'urgenza

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività. Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi. Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

NORME DI POLIZIA IDRAULICA RETICOLO IDRICO MINORE

Al fine di garantire una corretta accessibilità all'alveo, oltre ad evitare ostruzioni alle possibili aree di divagazione dei corsi d'acqua, nonché una gestione razionale del territorio e della risorsa idrica, si definiscono le attività vietate o realizzabili previa verifica ed autorizzazione comunale.

Art. 17. FASCIA 10m e 4m (diritti di scolo)

Definizione delle Attività vietate o delle Attività ammesse subordinate a verifica ed autorizzazione

Art. 18. Interventi vietati

Sono lavori ed attività vietate:

Nella fascia di rispetto idraulico della larghezza di 10 metri, misurata a partire dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, a partire dalla sommità della sponda incisa, nella quale sono vietate le seguenti attività:

1) La nuova edificazione di strutture ed infrastrutture a carattere definitivo e/o provvisorio di qualsiasi natura, utilizzo e dimensione, anche relativamente a strutture interrate compresa la realizzazione di piste e strade

2) Lo scavo, il riporto, la trasformazione morfologica delle aree, l'accatastamento anche temporaneo di materiale di qualsiasi natura (ad una distanza minore di 4 metri)

3) Le piantagioni di alberi, siepi ed arbusti, lo sradicamento di piante e ceppaie (ad una distanza minore di 4 metri)

4) La costruzione di muri anche non sporgenti dal piano campagna

5) La posa di tralicci, pali, teleferiche, a carattere permanente

6) La realizzazione di pescaie e chiuse

7) La realizzazione di discariche e cave

8) Qualunque intervento che possa essere di danno alle sponde e/o alle opere di difesa esistenti

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese ai sensi dell'art 96 r. d. n 523/1904 le seguenti attività:

a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;

b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;

c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;

d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del Genio civile;

e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi e arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e movimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra e manufatti attinenti;

h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;

k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;

l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

m) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;

h) lo stabilimento di molini natanti

Art. 19. Sono lavori ed attività ammesse, previa valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale

1) Gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
2) Interventi di regimazione, protezione e difesa idraulica con o senza occupazione di suolo demaniale, finalizzati ad interventi di protezione, difesa e manutenzione del corso d'acqua e di monitoraggio dei fenomeni idraulici;
3) Ripristino terrazzamenti e strutture di stabilizzazione territoriale esistenti e realizzazione di nuove opere di difesa e consolidamento idrogeologico, realizzate anche da privati, purché supportati da studio e verifica di compatibilità territoriale che documenti l'effettiva necessità e l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico;
4) Scarichi nei corsi d'acqua, realizzati nel rispetto della vigente normativa ovvero nei limiti di portata previsti dal D. Lgs 11 maggio 1999 n. 152 e DGR n. 7/7868 del 25/01/2002, previa valutazione della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate;
5) Taglio di piante;

6) Interventi di bonifica agricola o per scopi attinenti attività agricole, con o senza riporto di terreno, compreso lo spostamento della sede del reticolo purché compatibile con il regime idraulico locale, debitamente dimostrato mediante documentazione tecnica;

7) – estratto L.R. 4/2016

7.1 Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, fatti salvi eventuali limiti più restrittivi stabiliti dalla pianificazione di bacino, in assenza di titolo legittimante l'opera e con verifica di compatibilità idraulica negativa, effettuata secondo le direttive tecniche dell'Autorità di bacino del fiume Po, ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi esclusivamente interventi di demolizione senza ricostruzione. Per l'applicazione di quanto previsto al primo periodo, i comuni possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 52 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).

7.2 Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione abbia titolo legittimante ma permanga una verifica idraulica negativa ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, previa realizzazione di interventi di autoprotezione dalle piene nel rispetto delle condizioni idrauliche dettate dalla vigente pianificazione di bacino, nonché previo inserimento del riferimento all'opera o all'occupazione nel piano di protezione civile comunale, al fine di prevenire i danni in caso di evento di piena. In caso di danni alle opere o alle occupazioni, restano ferme le responsabilità civili e penali a carico del soggetto proprietario interessato.(5)

7.3 Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione sia sprovvista di titolo legittimante e vi sia una verifica idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia.

7.4 Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione abbia titolo legittimante e vi sia una verifica idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo.

7.5 Il parere obbligatorio e vincolante sulla verifica idraulica di compatibilità è rilasciato dall'autorità idraulica competente sul reticolo idrico oggetto di verifica, entro quarantacinque giorni dal

ricevimento della domanda, sulla base della verifica idraulica di compatibilità, redatta secondo i criteri di cui all'articolo 57, comma 1, della l.r. 12/2005, asseverata e sottoscritta da professionista abilitato con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in conformità al modello predisposto dalla Giunta regionale.

8) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;

9) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;

10) i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 metri dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;

11) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

12) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici o privati essenziali (strade, piste, ponti, accessi temporanei o definitivi, ecc) non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato del dissesto esistente validato dall'autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;

13) Gli ampliamenti all'edificato esistente per adeguamenti igienico sanitari, accessori o per attuazione di particolari norme di legge degli impianti di trattamento delle acque reflue di valenza pubblica, qualora compatibili con l'assetto idraulico come da risultato di verifica, dovranno essere realizzati sul lato del fabbricato opposto a quello dell'alveo esternamente alla fascia di rispetto idraulico;

14) la realizzazione di attraversamenti e dei manufatti d'attraversamento purché le spalle e gli eventuali rilevati d'accesso non riducano la sezione utile per il deflusso della portata di piena e l'intradosso del manufatto non sia a quota inferiore rispetto a quella del piano campagna. In caso sia necessario localizzare infrastrutture longitudinalmente al corso d'acqua le stesse potranno essere interrate così da evitare il restringimento della sezione;

15) gli attraversamenti in subalveo con fognature, acquedotti, linee elettriche e tubazioni in genere, opere dovranno essere realizzati ad una quota inferiore a quella raggiungibile dall'evoluzione morfologica dell'alveo e dovranno essere adeguatamente protetti dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua;

16) opere di presa e di derivazione idrica purché preventivamente autorizzate dall'amministrazione comunale;

17) il posizionamento di cartelli o recinzioni purché rimovibili così da non ostacolare l'accesso al corso d'acqua se posti nella fascia di ampiezza di 4 metri dal ciglio della sponda;

18) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia per le parti sovralluvionate del reticolo minore;

19) la formazione di accessi, al corpo idrico, purché con direzione analoga a quella del deflusso idrico;

20) realizzazione di attraversamenti, piste, strade, recinzioni di carattere provvisorio o definitivo (recinzioni comunque a carattere rimovibile) purché dimostrabile l'assenza di interferenza idraulica e la reale necessità;

21) la tombinatura, il ricoprimento, lo spostamento per brevi tratti del reticolo per motivate ragioni di pubblico interesse ed incolumità;

Ai sensi dell'articoli 97 e 98 dell'R.D. 523/1904 sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel medesimo disciplinare, i seguenti interventi:

a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;

c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);

d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;

e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;

f) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;

g) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;

h) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati esserne lesi;

i) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lungh 'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suoli praticare senza speciale autorizzazione

SCARICHI IN CORSO D'ACQUA

(Art 14 della Legge Regionale 15 marzo 2016 n. 4 e D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581)

1. I soggetti interessati a scaricare in corso d'acqua superficiale del reticolo idrico principale, minore e dei consorzi di bonifica devono ottenere la concessione di occupazione ai sensi del r.d. 523/1904 e del r.r. 3/2010, nonché l'autorizzazione ai fini ambientali ai sensi del d.lgs. 152/2006. I richiedenti lo scarico presentano contestualmente domanda di concessione e di autorizzazione

2. Per gli scarichi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che risultano privi della concessione di cui al r.d. 523/1904 e al r.r. 3/2010, per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione sulla qualità delle acque ai sensi dell'articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006, deve essere richiesta la concessione in sanatoria secondo tempi e

modalità disciplinati con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli scarichi oggetto delle domande di regolarizzazione presentate entro i termini stabiliti dalla Giunta regionale e accolte non sono applicate le sanzioni previste dall'articolo 5, comma 2, della l.r. 10/2009.

3. Gli scarichi di cui al comma 2 sono assoggettati al pagamento di un'indennità di occupazione determinata in misura pari all'importo del canone arretrato, raddoppiato in caso di occupazione fisica dell'area demaniale, a far tempo dalla messa in opera fino a un massimo di cinque anni, incrementato del sette per cento. Per la determinazione dell'indennità di cui al primo periodo si fa riferimento all'importo del canone stabilito per ciascuna annualità dell'ultimo quinquennio di relativa occupazione senza titolo.

4. L'ente competente ai sensi del d.lgs. 152/2006 comunica all'autorità preposta al rilascio della concessione di polizia idraulica l'avvio del procedimento per l'autorizzazione allo scarico ai fini qualitativi.

5. L'ente competente trasmette alla Regione gli elenchi delle autorizzazioni rilasciate o rinnovate, ai sensi dell'articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006, a far tempo dal 1° gennaio 2001.

L.R N° 4/2016 : OPERE E OCCUPAZIONI SENZA AUTORIZZAZIONE IDRAULICA ALL'INTERNO DELLA FASCIA DI RISPETTO (Art 11 L.R. 15 marzo 2016 n. 4)

1. Al fine di ridurre il rischio idrogeologico ed idraulico e di permettere l'accesso, per una efficace manutenzione, alle sponde e all'alveo dei corsi d'acqua, la Regione disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, l'uso del territorio compreso nelle fasce di cui all'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904, secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, fatti salvi eventuali limiti più restrittivi stabiliti dalla pianificazione di bacino, in assenza di titolo legittimante l'opera e con verifica di compatibilità idraulica negativa, effettuata secondo le direttive tecniche dell'Autorità di bacino del fiume Po, ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi esclusivamente interventi di demolizione senza ricostruzione. Per l'applicazione di quanto previsto al primo periodo, i comuni possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 52 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).

3. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione abbia titolo legittimante ma permanga una verifica idraulica negativa ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come

definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, previa realizzazione di interventi di autoprotezione dalle piene nel rispetto delle condizioni idrauliche dettate dalla vigente pianificazione di bacino, nonché previo inserimento del riferimento all'opera o all'occupazione nel piano di protezione civile comunale, al fine di prevenire i danni in caso di evento di piena. In caso di danni alle opere o alle occupazioni, restano ferme le responsabilità civili e penali a carico del soggetto proprietario interessato.

4. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione sia sprovvista di titolo legittimante e vi sia una verifica idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia.

5. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione abbia titolo legittimante e vi sia una verifica idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo.(3)

6. Il parere vincolante sulla verifica idraulica di compatibilità è rilasciato dall'autorità idraulica competente sul reticolo idrico oggetto di verifica ed è redatto secondo i criteri di cui all'articolo 57, comma 2, della l.r. 12/2005. Il parere è rilasciato entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda.

AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI

Art. 20. Autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali

Ai Comuni sono attribuite le competenze autorizzative e concessorie concernenti il reticolo idrico minore.

A tal fine il Comune dovrà accertare innanzitutto se l'opera in progetto interferisce con aree demaniali per cui richiedere la relativa concessione o se l'opera in questione, ricadente nelle fasce di asservimento idraulico, è autorizzabile ai soli fini idraulici.

I Comuni predisporranno in questi due casi i relativi provvedimenti adeguando, secondo i loro ordinamenti, i decreti e i disciplinari approvati con DGR. n. XI/ 5714 del 15 dicembre 2021 di cui agli allegati A, B, C, D, E, F.

Art. 21. Criteri generali

Nel valutare i progetti e le richieste di polizia idraulica i tecnici incaricati dovranno in generale tenere conto dei criteri di buona tecnica di costruzione idraulica.

In particolare è necessario che le opere previste evitino l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione del corso d'acqua al fine di evitare la riduzione dei tempi di corrivazione e per consentire la massima laminazione delle piene.

Art. 22. Richiesta di autorizzazione idraulica / nullo osta idraulico

In riferimento ad istanze in cui non è prevista l'occupazione di area demaniale, il progetto dovrà essere redatto, con i seguenti documenti tecnici:

a) Istanza, del richiedente, in marca da bollo legale, sottoscritta dal tecnico redattore del progetto, con i dati anagrafici del richiedente, tipologia dell'intervento, ubicazione con indicazione del foglio e mappale e con esplicita dichiarazione di non occupazione di area demaniale
b) Documentazione tecnica illustrativa dell'intervento comprensiva di:
c) Relazione idraulica/idrologica/idrogeologica, firmata da tecnico abilitato, da cui emerga la compatibilità della proposta e/o dichiarazione di compatibilità da parte del richiedente e progettista che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico e l'effettiva esigenza della proposta
d) Asseverazione da parte del progettista, in caso di interventi sulle sponde, relativamente a quanto disposto dagli art. 58 e 95 del T.U 523/1904 (diritto dei proprietari frontisti alla realizzazione di difese)
e) Tavole tecniche esplicative dell'intervento, comprendenti almeno:
   1) Corografia scala 1:10.000 / 1: 5.000
   2) Estratto mappale scala almeno 1:1000
   3) Rilievo topografico stato di fatto quotato con punti fissi riconoscibili in sito, esteso almeno per 50 m a monte e a valle dell'intervento a scala adeguata (1:100 – 1:200)
   4) Planimetria topografica, di progetto quotata a scala adeguata (1:100 – 1:200)
   5) Sezioni stato di fatto estese a tutto il rilievo, con frequenza minima nell'area di intervento di m. 5
   6) Sezioni di progetto con raffronto relativo allo stato di fatto
   7) Adeguata documentazione fotografica dell'area d'intervento
   8) Per interventi attinenti ad edifici, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la pianta dell'edifico, sezioni trasversali all'alveo con indicato l'edifico e la quota della piena di riferimento (non inferiore alla Q100) individuata dalla relazione idraulica di verifica, parte integrante del progetto

   9) La documentazione di cui ai punti 1 e 2 dovrà essere sempre allegata all'istanza; la restante documentazione potrà essere richiesta dal responsabile del procedimento tecnico in relazione alla tipologia della proposta

Art. 23. Richiesta di Concessione

In riferimento ad istanze in cui è prevista l'occupazione di area demaniale, il progetto dovrà essere redatto con i seguenti documenti tecnici:

a) Istanza del richiedente in marca da bollo del valore corrente, sottoscritta dal tecnico redattore del progetto, con i dati anagrafici del richiedente, tipologia dell'intervento, ubicazione con indicazione del foglio e mappale e con esplicita dichiarazione di occupazione di area demaniale

b) Documentazione tecnica illustrativa dell'intervento comprensiva di:

1) Relazione idraulica/idrologica/idrogeologica firmata da tecnico abilitato, da cui emerga la compatibilità della proposta

2) Asseverazione da parte del progettista, in caso di interventi sulle sponde, relativamente a quanto disposto dagli art. 58 e 95 del T.U 523/1904 (diritto dei proprietari frontisti alla realizzazione di difese)

a. Tavole tecniche esplicative dell'intervento, comprendenti almeno:
b. Corografia scala 1:10.000 / 1: 5.000
c. Estratto mappale scala almeno 1:1000
d. Rilievo topografico stato di fatto quotato con punti fissi riconoscibili in sito, esteso almeno per 50 m a monte e a valle dell'intervento a scala adeguata (1:100 – 1:200)
e. Planimetria topografica, di progetto quotata a scala adeguata (1:100 – 1:200)
f. Sezioni stato di fatto estese a tutto il rilievo, con frequenza minima nell'area di intervento di m. 5
g. Sezioni di progetto con raffronto relativo allo stato di fatto
h. Adeguata documentazione fotografica dell'area d'intervento
i. Per interventi attinenti ad edifici, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la pianta dell'edifico, le sezioni trasversali all'alveo con indicato l'edifico e la quota della piena di riferimento (non inferiore alla Q100) individuata dalla relazione idraulica di verifica, parte integrante del progetto

Art. 24. Indirizzi generali di verifica di compatibilità idraulica

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di criteri per l'analisi idraulica (PAI), la compatibilità idraulica, nei casi previsti, verrà valutata individuando i rischi che l'intervento in progetto potrebbe comportare. In generale si valuterà che l'intervento non costituisca ostacolo al libero deflusso delle acque e che le strutture non siano a rischio.

In particolare le relazioni di compatibilità idraulica ed idrologica dovranno essere condotte secondo le seguenti disposizioni:

- Le relazioni devono essere redatte in maniera chiara ed esauriente ed essere accompagnate dai dati necessari per consentire il controllo e la verifica puntuale di tutti i calcoli eseguiti.

- Lo scenario del rischio idraulico deve essere definito con riferimento alla portata con tempo di ritorno almeno centenario. L'adozione di portate con tempi di ritorno inferiori deve considerarsi del tutto eccezionale e deve comunque essere evidenziata ed adeguatamente motivata.

Art. 25. Iter Amministrativo

La pratica dovrà essere consegnata al protocollo comunale, nelle modalità di cui agli art. 12-13-14-15-16. Il responsabile dell'Area Tecnica provvederà in proprio o attraverso altro personale dell'Ufficio Tecnico ad istruire la pratica nelle modalità dei tempi di Legge delle pratiche edilizie soggette ad autorizzazione e nella salvaguardia dei principi di accelerazione e trasparenza di cui alla L. 241/90 e della L. 443/2001.

La richiesta sarà esposta all'albo pretorio comunale per 15 giorni.

La mancanza di documentazione obbligatoria verrà segnalata entro 15 giorni dal ricevimento della pratica e i termini di definizione della stessa verranno sospesi fino ad integrazione avvenuta. Con provvedimento motivato per casi specifici il Responsabile dell'Area Tecnica potrà interrompere i tempi richiedendo un documento aggiuntivo necessario per l'espletamento della pratica.

I tempi di correlazione tra eventuali altri provvedimenti necessari all'intervento quali svincolo idrogeologico e autorizzazione paesaggistica, comporteranno di fatto una sospensione dei termini di rilascio del provvedimento.

Il Responsabile dell'Area Tecnica potrà avvalersi per l'esame della pratica della Conferenza dei Servizi come previsto dall'art 14 della L. 241/90 quando convergono più interessi pubblici. A conclusione dell'iter procedurale il Responsabile dell'Area Tecnica provvederà al rilascio del provvedimento autorizzativo o a di diniego con provvedimento motivato.

Il provvedimento sarà esposto all'albo pretorio Comunale per 15 giorni.

Art. 26. Rilascio decreti di autorizzazione/concessione

In caso di istruttoria favorevole, verrà redatto decreto di autorizzazione (senza occupazione di area demaniale) e relativo disciplinare oppure decreto di concessione (con occupazione di area demaniale) e relativo disciplinare. Tali decreti e relativi disciplinari verranno redatti in attuazione della D.G.R 13 dicembre 2002, n° 25125.

L'Amministrazione comunale, in relazione alla tipologia dell'intervento proposto e dello stato dei luoghi, potrà imporre adeguata norma nell'apposito disciplinare con cui il concessionario/autorizzato si impegna a lasciare libero l'accesso al corso d'acqua in tutti i casi in cui risulti necessario.

Art. 27. Canoni di Polizia idraulica

Per quanto riguarda l'individuazione degli interventi assoggettati al pagamento dei canoni alla quantificazione degli stessi, nonché alle modalità di introito e gestione dei proventi si fa riferimento alla DGR n. XI/ 5714 del 15 dicembre 2021 Allegato F.

TERRITORI RICADENTI NELLE FASCE INTERNE A PAI E PGRA

Art. 28. Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idrogeologico – ambiti PAI- art. 9 NTA PAI

a. Ambiti di dissesto idrogeologico: aree a pericolosità molto elevata Ee e aree a pericolosità elevata Eb

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

Nelle aree Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono consentiti:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
- il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis.

Art. 29. Norme per i territori ricadenti nelle fasce fluviali PAI – art.

a. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

1) Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.
2) Nella Fascia A sono vietate:
   a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
   b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);
   c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
   d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
   e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
   f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

3) Sono per contro consentiti:
   a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree

attualmente coltivate;

   b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
   c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
   d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m^3 annui;
   e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
   f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
   g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
   h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
   i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
   j) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
   k) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

4) Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

5) Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

b. Fascia di esondazione (Fascia B)

1) Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.
2) Nella Fascia B sono vietati:
   a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
   b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l);
   c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.
3) Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:
   a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
   b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;
   c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
   d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;
   e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.
4) Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti

Art. 30. Disposizioni relative al Reticolo principale di pianura e fondovalle RP – cap. 3 D.g.r. 19 giugno 2017 – n. X/6738 – art. 58 Titolo V NTA PAI

L'ambito territoriale di riferimento è quello interessato dalle aree potenzialmente allagabili dai corsi d'acqua riportati nell'Allegato 3 della D.g.r. 19 giugno 2017 – n.X/6738, per tre piene di riferimento, delle quali, sempre nell'Allegato 3, si riportano i rispettivi tempi di ritorno.

a. Disposizioni per i corsi d'acqua NON interessati nella pianificazione di bacino vigente dalla delimitazione delle fasce fluviali

Normativa Nelle more del completamento delle specifiche varianti al PAI a scala di asta fluviale: a) nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H), si applicano le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia A dalle norme di cui al "Titolo II – Norme per le fasce fluviali", delle Norme di Attuazione (N.d.A.) del PAI; b) nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2/M), si applicano le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B dalle norme del "Titolo II – Norme per le fasce fluviali", delle N.d.A. del PAI; c) nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1/L), si applicano le disposizioni previste per la fascia C di cui all'art. 31 delle N.d.A. del PAI.

b. Disposizioni per i corsi d'acqua GIÀ interessati nella pianificazione di bacino vigente dalla delimitazione delle fasce fluviali

In questi corsi d'acqua, alle perimetrazioni di fascia vigenti si sono sovrapposte nuove perimetrazioni di aree allagabili. Come descritto nel paragrafo 3.1.2. "Fasce fluviali e aree allagabili – le differenze", l**e aree allagabili NON sostituiscono le fasce fluviali** ma rappresentano un aggiornamento e una integrazione, come già detto in premessa, della parte di fascia tracciata principalmente in base ai livelli idrici corrispondenti alle tre piene di riferimento considerate, utilizzando rilievi topografici di dettaglio ed aggiornando i livelli di piena e le portate. Normativa Fino all'adozione delle specifiche varianti PAI a scala di asta fluviale (con le relative norme di salvaguardia) che porteranno alla revisione delle fasce fluviali vigenti, entrambe le perimetrazioni restano in vigore. In caso di sovrapposizione deve essere applicata la classificazione e di conseguenza la norma più restrittiva. Come nel caso dei corsi d'acqua privi di fasce fluviali, anche per il caso presente: a) nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H), si applicano le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia A dalle norme di cui al "Titolo II – Norme per le fasce fluviali", delle N.d.A. del PAI; b) nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2/M), si applicano le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B dalle norme del "Titolo II – Norme per le fasce fluviali", delle N.d.A. del PAI; c) nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1/L), si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 delle N.d.A. del PAI.

Art. 31. Disposizioni relative al Reticolo secondario collinare e montano (RSCM) - cap. 3 D.g.r. 19 giugno 2017 – n. X/6738 - art. 58 Titolo V NTA PAI

L'ambito territoriale di riferimento è quello corrispondente alla parte montana e collinare del territorio regionale già oggetto, a seguito dell'approvazione del PAI, all'obbligo di effettuare le verifiche di compatibilità di cui all'art. 18 delle N.d.A. del PAI e proporre aggiornamenti all'Elaborato 2 del PAI. L'elenco dei Comuni interessati da tale obbligo (originariamente riportato nella d.g.r. VII/7365/2001) è riportato in Allegato 2 della D,g,r, 19 giugno 2017 – n.X/6738. Le aree allagabili presenti nelle mappe del PGRA per l'ambito territoriale RSCM corrispondono infatti in gran parte alle aree già classificate come Ee, Eb, Em, Ca, Cp, Cn nell'Elaborato 2 del PAI aggiornato dai Comuni tramite la procedura di cui all'art. 18 delle N.d.A. del PAI, nonché alle aree a rischio idrogeologico molto elevato di tipo idraulico[15] che ricadono in tale territorio.

a. Disposizioni

Le aree esondabili che sono già individuate nell'Elaborato 2 del PAI mantengono la normativa già vigente, ai sensi dell'articolo 9, commi da 5 a 9 (aree Ee, Eb, Em, Ca, Cp, Cn) e del Titolo IV, per le aree a rischio idrogeologico molto elevato. Altre aree esondabili che non derivano dall'Elaborato 2 del PAI così come aggiornato dai Comuni Le aree allagabili presenti nell'ambito RSCM che non derivano dall'Elaborato 2 del PAI sono assoggettate alle norme di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PAI, ed in particolare:

a) nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H), vigono le limitazioni e prescrizioni stabilite dall'art 9, comma 5, per le aree Ee;

b) nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2/M), vigono le limitazioni e prescrizioni stabilite dall'art 9, comma 6 per le aree Eb; c) nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1/L), vigono le limitazioni e prescrizioni stabilite dall'art 9, comma 6bis per le aree Em.

Art. 32. Disposizioni comuni a tutti gli ambiti PGRA

Sui territori allagabili per più fenomeni (es: lago e conoide, conoide e corso d'acqua principale ecc.) e quindi inclusi in più di un ambito territoriale (ACL e RSCM, RSCM e RP ecc.) per i quali si sovrappongono più normative, vige la norma più restrittiva. Si rimarca, per queste situazioni, la necessità di svolgere analisi di maggior dettaglio per valutare l'effetto di fenomeni concomitanti e di trattarle adeguatamente nei Piani di Emergenza Comunali.

Art. 33. Norme finali

Il presente Regolamento del Reticolo idrico di Prata Camportaccio si applica a tutti i casi previsti negli articoli precedenti e a quelli non contenuti che comunque interessano aree di asservimento idraulico del reticolo idrico minore, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.

Art. 34. Controllo e Manutenzione Straordinaria Tratti canali coperti

All'Amministrazione Comunale compete l'onere e l'obbligo di attivare tutti i possibili interventi di controllo e manutenzione di natura straordinaria necessari al corretto funzionamento dei tratti tombinati presenti sul territorio (ad esclusione dei diritti di scolo).

L'Amministrazione comunale individua questi settori di deflusso come ambiti di particolare attenzione idrologica, imponendo ed attuando anche per tali ambiti le norme comportamentali e d'intervento previste nell'attuale Piano intercomunale di Protezione Civile.

Colico, novembre 2022

Il tecnico incaricato

Dott. Geol. Claudio Depoli

Allegati:

- TABELLA A: IDENTIFICAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE
- ALLEGATO B: SCHEMA DEFINIZIONE FASCIA DI RISPETTO IDRAULICO

TABELLA A - Elenco reticoli

CODICE RIM	TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	FOCE O SBOCCO	UBICAZIONE
03014054_0001	Torrente	Schiesone		Da quota 990m s.l.m. a q. 1820m slm
03014054_0002	Torrente	Caurga		Dal canale a quota 234,8 (loc. Malaguardia) a quota 1350 (Monte Matoldo)
03014054_0003	Torrente	Vallaccia	Canale di Bonifica Est	Dal canale di Bonifica (q. 215,8) fino allo spartiacque (q.1700m s.l.m.)
03014054_0004	Valle	d'Ambis Erasli/Valle dell'Erba	Torrente Trebecca	Dallo sbocco nel Trebecca (q.881m slm in dx idrografica) al M. Matra (q.2005m slm)
03014054_0005	Torrente	Trebecca	Canale Meretta	Da quota 850m slm a quota 1780m slm
03014054_0006	Valle	Valbuona	Torrente Trebecca	Dallo sbocco nel Trebecca (q. 1070, in dx idrografica) al M. Matra (q.2005m slm)
03014054_0007	Valle	Lobbia		Dal confine comunale (q. 1200m slm) fino al Pizzo di Prata
03014054_0008	Valle	dell'acqua rossa	Torrente Lobbia	Dallo sbocco nel Lobbia (q.1280m slm in sx idrografica) fino a quota 2600m slm
03014054_0009	Valle	dei Zuc dei Pradei		Dal confine comunale (q.1470m slm) fino a quota 2107m slm
03014054_0010	Valle	Boera	Schiesone	Dalla confluenza con lo schiesone (q. 470m slm in dx idrografica) fino al confine comunale Val Olta
03014054_0011	Valle	di Praginestra	Torrente Schiesone	Dallo sbocco nello Schiesone (q.767m slm in dx idrografica) al confine comunale (q.1200m slm)
03014054_0012	Valle	Di Belvedere	Valle di Praginestra	Dallo sbocco nella Valle di Praginestra (q.890m slm in sx idrografica) a Valle Onisce (q.1480m slm)
03014054_0013	Valle	Casello delle Fontane	Schiesone	Dallo sbocco nello Schiesone (q.1060m slm in dx idrografica) a q.1650m slm
03014054_0014	Torrente		Schiesone	Dallo sbocco nel Casello delle Fontane (q.1380m slm in dx idrografica) a q. 1670m slm
03014054_0015	Valle	Caurga	Schiesone	Dallo sbocco nello Schiesone (q.1190m slm in dx idrografica) fino allo spartiacque
03014054_0016	Valle		Schiesone	Dallo sbocco nella Valle Caurga (q. 16990m slm in dx idrografica) fino allo spartiacque

03014054_0017	Torrente		Schiesone	Dallo sbocco nello Schiesone (q.1210m slm in dx idrografica) a quota 1360m slm
03014054_0018	Valle	Del Bianco	Schiesone	Dallo sbocco nello Schiesone (q. 1390m slm in dx idrografica) a q. 2170m slm
03014054_0019	Torrente		Schiesone	Dallo sbocco nello Schiesone (q. 1510m slm in dx idrografica) a q. 2300m slm
03014054_0020	Torrente		Schiesone	Dallo sbocco nello Schiesone (q. 1570m slm in dx idrografica) a q. 2230m slm
03014054_0021	Torrente		Schiesone	Da q. 1690m slm a q.2060, affluente secondario dello Schiesone in dx idrografica
03014054_0022	Torrente		Schiesone	Dallo sbocco nello Schiesone (q. 1790m slm in dx idrografica) allo spartiacque
03014054_0023	Torrente	Schiesone		Da q.1820m slm allo spartiacque
03014054_0024	Valle	Del Pizzo Forato	Valle della Beleniga	Dallo sbocco nella Valle della Beleniga (q. 1850m slm in sx idrografica) a q. 2250m slm
03014054_0025	Valle		Schiesone	Dallo sbocco nella Schiesone (q. 1590m slm in sx idrografica) allo spartiacque
03014054_0026	Valle	Caurgone	Schiesone	Dallo sbocco nello Schiesone (q.1410m slm in sx idrografica) allo spartiacque (Bocchetta alta dello Schiesone)
03014054_0027	Valle	Caurgone	Schiesone	Da q. 1950m slm allo spartiacque
03014054_0028	Valle	Caurgone	Schiesone	Da q. 1590m slm allo spartiacque
03014054_0029	Valle	Caurgone	Schiesone	Da q. 1840m slm allo spartiacque
03014054_0030	Valle	Caurgone	Schiesone	Da q.1460m slm allo spartiacque
03014054_0031	Torrente		Schiesone	Dallo sbocco nello Schiesone (q.1400m slm in sx idrografica) a q. 1780m slm
03014054_0032	Torrente		Schiesone	Da q. 1520m slm allo spartiacque
03014054_0033	Torrente		Schiesone	Dallo sbocco nello Schiesone (q.1360m slm in sx idrografica) allo spartiacque
03014054_0034	Torrente		Schiesone	Dallo sbocco nello Schiesone (q.1350m slm in sx idrografica) allo spartiacque

03014054_0035	Valle	Caurga Bianca	Schiesone	Dallo sbocco nello Schiesone (q.990m slm in sx idrografica) allo spartiacque (M. Matra)
03014054_0036	Valle	Caurga Bianca	Schiesone	Biforcazione, da quota 1650m slm allo spartiacque
03014054_0037	Valle	Caurga Nera	Schiesone	Dallo sbocco nello Schiesone (q.950m slm in sx idrografica) allo spartiacque
03014054_0038	Torrente		Schiesone	Dallo sbocco nello Schiesone (q.890m slm in sx idrografica) allo spartiacque
03014054_0039	Valle	di Reguscio/Acqua Fredda	Schiesone	Dallo sbocco nello Schiesone (q.310m slm in sx idrografica) allo spartiacque
03014054_0040	Valle	Dell'acqua	Schiesone	Dallo sbocco nello Schiesone (q.830m slm in dx idrografica) allo spartiacque
03014054_0041	Torrente		Schiesone	Dallo sbocco nello Schiesone (q.420m slm in dx idrografica) alla strada prossimale di Lottano
03014054_0042	Valle	Dei pradelli	Schiesone	Dallo sbocco nello Schiesone (q.440m slm in dx idrografica) allo spartiacque
03014054_0043	Valle	Dei Tecc	Schiesone	Dallo sbocco nello Schiesone (q.720m slm in dx idrografica) alla strada comunale di Nirola
03014054_0044	Valle	Bertina	Valle di Praginestra	Dallo sbocco nella valle di Priginestra (q.960m slm in sx idrografica) a Pra di Pozzo
03014054_0045	Valle	Di Belvedere	Valle di Praginestra	Biforcazione, da quota 1220m slm a Valle di Onisce
03014054_0046	Valle	Mondaccia	Valle di Belvedere	Dallo sbocco nella Valle di Belvedere (q. 1000m slm in sx idrografica) a Mondacci a (q.1270m slm
03014054_0047	Valle	Dell'acqua	Schiesone	Biforcazione, dalla quota 1100m slm allo spartiacque
03014054_0048	Torrente		Schiesone	Dallo sbocco nello Schiesone (q. 950m slm in dx idrografica zona Sasso Piatto) a q. 1070m slm
03014054_0049	Torrente		Schiesone	Dallo sbocco nello Schiesone (q. 1010m slm in dx idrografica) a q. 1150m slm
03014054_0050	Torrente		Schiesone	Dallo sbocco nello Schiesone (q. 1020m slm in dx idrografica) a q. 1180m slm

03014054_0051	Torrente		Schiesone	Dallo sbocco nello Schiesone (q. 1030m slm in dx idrografica) a q. 1340m slm
03014054_0052	Torrente		Schiesone	Dallo sbocco nello Schiesone (q. 1050m slm in dx idrografica) a q. 1530m slm
03014054_0053	Torrente			Affluente secondario del Casello delle Fontane, in dx idrografica. Da q.1450m slm a q.1550m slm
03014054_0054	Torrente		Schiesone	Dallo sbocco nello Schiesone (q.1080m slm in dx idrografica) a q. 1350m slm
03014054_0055	Valle	Caurga	Schiesone	Da q.1870m slm a q.1990m slm
03014054_0056	Valle	Caurga	Schiesone	Da q.2050m slm a q.2120m slm
03014054_0057	Torrente		Valle Caurga	Dallo sbocco nella Valle Caurga (q.2030m slm in dx idrografica) a q. 2150m slm
03014054_0058	Valle	Caurga	Schiesone	Da q. 2090m slm a q. 2190m slm
03014054_0059	Torrente		Schiesone	Da q.1270m slm a q. 1420m slm, versante dx idrografica dello Schiesone
03014054_0060	Valle	Del Bianco	Schiesone	Biforcazione in dx idrografica, da q.2090m slm allo spartiacque
03014054_0061	Valle	Del Bianco	Schiesone	Biforcazione in sx idrografica, da q.1850m slm a q. 1920m slm
03014054_0062	Valle	Del Bianco	Schiesone	Biforcazione in dx idrografica, da q.1710m slm a q.1920
03014054_0063	Torrente		Schiesone	Dallo sbocco nello Schiesone (q. 1460m slm in dx idrografica) a q.1850m slm
03014054_0064	Torrente		Schiesone	Dallo sbocco nello Schiesone (q. 1500m slm in dx idrografica) a q.1940m slm
03014054_0065	Torrente		Schiesone	Da q.1980m slm a q.2260m slm, versante dx idrografica dello Schiesone
03014054_0066	Torrente		Schiesone	Da q.1890m slm a q.2040m slm, versante dx idrografica dello Schiesone
03014054_0067	Torrente		Schiesone	Da q.1910m slm a q.2090m slm, versante dx idrografica dello Schiesone
03014054_0068	Torrente		Schiesone	Da q.1940m slm a q.2090m slm, versante dx idrografica dello Schiesone

03014054_0069	Torrente		Schiesone	Da q.2040m slm a q.2160m slm, versante dx idrografica dello Schiesone
03014054_0070	Torrente		Schiesone	Dallo sbocco nello Schiesone a q.1740 in dx idrografica allo spartiacque
03014054_0071	Torrente		Schiesone	Da q.1820m slm allo spartiacque, versante dx idrografica dello Schiesone
03014054_0072	Torrente		Schiesone	Da q.1890m slm allo spartiacque, versante dx idrografica dello Schiesone
03014054_0073	Valle	Del Pizzo Forato	Valle della Beleniga	Biforcazione in sx idrografica, da q.2070m slm a q.2150m slm
03014054_0074	Torrente		Schiesone	Dallo sbocco nello Schiesone (q. 1700m slm in sx idrografica) a q. 1820m slm
03014054_0075	Torrente		Schiesone	Daq. 1600m slm a q.1800m slm, versante sx idrografica dello Schiesone
03014054_0076	Valle	Caurga Bianca	Schiesone	Da q.1980m sm a q.2040m slm
03014054_0077	Valle	Caurga Nera	Schiesone	Da q. 1760m slm allo spartiacque
03014054_0078	Valle	Caurga Bianca	Schiesone	Da q. 1150m slm a q. 1380m slm
03014054_0079	Valle	Caurga Nera	Schiesone	Da q. 1370m slm a q. 1620m slm
03014054_0080	Valle	Caurgone	Schiesone	Da q. 1890m slm a q. 2020m slm
03014054_0081	Valle	Caurgone	Schiesone	Da q. 1660m slm a q. 1790m slm
03014054_0082	Torrente		Schiesone	Dallo sbocco nello Schiesone (q.1300 in sx idrografica) a q.1470m slm
03014054_0083	Valle	Caurga Nera	Schiesone	Da q.1040 m slm a q. 1150m slm
03014054_0084	Valle	Caurga Nera	Schiesone	Da q.1270 m slm allo spartiacque
03014054_0085	Torrente		Schiesone	Da q. 1530m slm a q. 1780m slm
03014054_0086	Valle	Caurga Bianca	Schiesone	Da q. 1120m slm a q. 1480m slm
03014054_0087	Valle	Caurga Bianca	Schiesone	Da q. 1930m slm a q. 2000m slm
03014054_0088	Valle	Caurga Bianca	Schiesone	Da q. 1350m slm a q. 1510m slm
03014054_0089	Valle	Caurgone	Schiesone	Da q. 1690m slm a q. 1880m slm
03014054_0090	Valle	Caurga Nera	Schiesone	Da q. 1310m slm a q. 1430m slm

03014054_0091	Valle	Caurgone	Schiesone	Da q. 1570m slm a q. 1670m slm
03014054_0092	Valle	Caurga Nera	Schiesone	Da q. 1470m slm allo spartiacque
03014054_0093	Valle	Caurgone	Schiesone	Da q. 1710m slm allo spartiacque
03014054_0094	Torrente		Schiesone	Da q. 1380m slm a q. 1470m slm
03014054_0095	Valle		Caurga Bianca	Dallo sbocco nella Caurga Bianca (q.1410m slm in sx idrografica) a q.1700m slm
03014054_0096	Valle		V. Dell'Acqua Rossa	Da q.1800m slm a q.1990m slm, versante sx idrografica V. Dell'Acqua Rossa
03014054_0097	Torrente		Schiesone	Dallo sbocco nello Schiesone (q.730m slm in sx idrografica) a q.1070m slm
03014054_0098	Valle	Casa Nuova	Schiesone	Dallo sbocco nello Schiesone (q. 700m slm in sx idrografica) a q.980m slm (Monte Pradella)
03014054_0099	Torrente		Schiesone	Da q. 980m slm a q. 1150m slm
03014054_0100	Torrente		Schiesone	Da q. 1150m slm a q. 1260m slm
03014054_0101	Torrente	delle Vacche	Schiesone	Dallo sbocco nello Schiesone (q.800m slm in sx idrografica) a q. 1030m slm
03014054_0102	Valle	di Reguscio/Acqua Fredda	Schiesone	Biforcazione in dx idrografica, da q.520m slm a q. 5880m slm
03014054_0103	Torrente		Schiesone	Da q. 1010m slm a q.1180m slm
03014054_0104	Torrente		Schiesone	Da q. 110m slm a q.1190m slm
03014054_0105	Torrente		Schiesone	Dallo sbocco nello Schiesone (q. 820m slm) a q.1140m slm
03014054_0106	Torrente		Vallaccia	Da q.1380m slm a q.1590m slm
03014054_0107	Torrente		Caurga	Dallo sbocco nel T. Caurga (q. 640m slm in dx idrografica) a q.960m slm
03014054_0108	Torrente		Caurga	Dallo sbocco nel T. Caurga (q. 330m slm in dx idrografica) a q.420m slm
03014054_0109	Torrente		Vallaccia	Da q.1050m slm a q.1450m slm
03014054_0110	Torrente		Vallaccia	Dallo sbocco nella Vallaccia (q.1400m slm in sx idrografica) allo spartiacque

03014054_0111	Torrente		Vallaccia	Dallo sbocco nella Vallaccia (q. 1360m slm in sx idrografica) a q.1500m slm
03014054_0112	Torrente		Vallaccia	Dallo sbocco nella Vallaccia (q. 1330m slm in dx idrografica) a q.1520m slm
03014054_0113	Torrente		Vallaccia	Dallo sbocco nella Vallaccia (q. 1040m slm in dx idrografica) a q.1180m slm
03014054_0114	Torrente		Vallaccia	Dallo sbocco nella Vallaccia (q. 930m slm in sx idrografica) a q.1050m slm
03014054_0115	Torrente		Vallaccia	Dallo sbocco nella Vallaccia (q. 880m slm in dx idrografica) a q.940m slm
03014054_0116	Torrente		Vallaccia	Dallo sbocco nella Vallaccia (q. 770m slm in dx idrografica) a q.870m slm
03014054_0117	Torrente		Vallaccia	Dallo sbocco nella Vallaccia (q.840m slm in sx idrografica) allo spartiacque
03014054_0118	Valle		Valle d'Ambris	Dallo sbocco nella Valle d'Ambris Erasli/Valle dell'erba (q.1370m slm) allo spartiacque
03014054_0119	Torrente		Trebecca	Dallo sbocco nel Trebecca (q.970m slm in sx idrografica) allo spartiacque
03014054_0120	Valle	Della Forcella	Trebecca	Dallo sbocco nel Trebecca (q.1120m slm in sx idrografica) allo spartiacque
03014054_0121	Valle		Lobbia	Dallo sbocco nel T. Lobbia (q. 1320m slm in dx idrografica) allo spartiacque (loc. Corno di Piodalancia)
03014054_0122	Valle	Del Portun	Lobbia	Dallo sbocco nel T. Lobbia (q. 1660m slm in dx idrografica) allo spartiacque
03014054_0123	Valle		Lobbia	Dallo sbocco nel T. Lobbia (q. 1880m slm in dx idrografica) allo spartiacque
03014054_0124	Valle		Lobbia	Dallo sbocco nel T. Lobbia (q. 1650m slm in sx idrografica) allo spartiacque
03014054_0125	Valle		V. Dell'Acqua Rossa	Dallo sbocco nella V. dell'Acqua Rossa (q.1400m slm in sx idrografica) allo spartiacque

03014054_0126	Valle		V. Dell'Acqua Rossa	Dallo sbocco nella V. dell'Acqua Rossa (q.1540m slm in sx idrografica) allo spartiacque
03014054_0127	Valle		V. Dell'Acqua Rossa	Dallo sbocco nella V. dell'Acqua Rossa (q.1560m slm in sx idrografica) allo spartiacque
03014054_0128	Valle		V. Dell'Acqua Rossa	Dallo sbocco nella V. dell'Acqua Rossa (q.1610m slm in sx idrografica) allo spartiacque
03014054_0129	Valle		V. Dell'Acqua Rossa	Dallo sbocco nella V. dell'Acqua Rossa (q.1850m slm in sx idrografica) allo spartiacque
03014054_0130	Valle		V. Dell'Acqua Rossa	Dallo sbocco nella V. dell'Acqua Rossa (q.1890m slm in sx idrografica) allo spartiacque
03014054_0131	Torrente		Trebecca	Dallo sbocco nel Trebecca (q.1290m slm in sx idrografica) a q. 1630m slm
03014054_0132	Valle		Valbuona	Dallo sbocco nella Valbuona (q.1760m slm in sx idrografica) a q.1990m slm
03014054_0133	Valle		Valbuona	Dallo sbocco nella Valbuona (q.1920m slm in dx idrografica) allo spartiacque
03014054_0134	Valle		d'Ambis Erasli/Valle dell'Erba	Da q. 1570m slm a q. 1660m slm
03014054_0135	Valle		d'Ambis Erasli/Valle dell'Erba	Da q. 1470allo spartiacque
03014054_0136	Valle		d'Ambis Erasli/Valle dell'Erba	Dallo sbocco nella Valle d'Ambris Erasli/Valle dell'erba (q.1190m slm) allo spartiacque
03014054_0137	Torrente		Trebecca	Da q. 1250m slm a q.1400m slm, versante sx idrografica del T. Trebecca
03014054_0138	Torrente		Trebecca	Da q. 1420m slm a q.1620m slm, versante sx idrografica del T. Trebecca
03014054_0139	Torrente		Trebecca	Da q. 1540m slm allo spartiacque, versante sx idrografica del T. Trebecca
03014054_0140	Valle		V. della Forcella	Dallo sbocco nella V. della Forcella (q.1450m slm in sx idrografica) allo spartiacque

03014054_0141	Valle		V. della Forcella	Dallo sbocco nella V. della Forcella (q.1520m slm in sx idrografica) allo spartiacque
03014054_0142	Torrente		Trebecca	Dallo sbocco nel T.Trebecca (q. 1150m slm in sx idrografica) a q.1650m slm
03014054_0143	Torrente		Trebecca	Dallo sbocco nel T.Trebecca (q. 1280m slm in sx idrografica) a q.160m slm
03014054_0144	Torrente		Trebecca	Dallo sbocco nel T.Trebecca (q. 1480m slm in sx idrografica) allo spartiacque
03014054_0145	Torrente		Trebecca	Dallo sbocco nel T.Trebecca (q. 1720m slm in dx idrografica) a q. 1880m slm
03014054_0146	Valle		Valbuona	Dallo sbocco nella Valbuona (q.1490m slm inn sx idrografica) allo spartiacque
03014054_0147	Valle		Valbuona	Dallo sbocco nella Valbuona (q.1570m slm inn sx idrografica) allo spartiacque
03014054_0148	Valle		Valbuona	Dallo sbocco nella Valbuona (q.1450m slm inn sx idrografica) allo spartiacque
03014054_0149	Torrente		Trebecca	Da q.1220m slm a q. 1550m slm
03014054_0150	Valle		Lobbia	Dal confine omunale a q.1300m slm
03014054_0151	Canale			Dallo sbocco nel T. Trebecca in prossimità della SS36 a q. 210m slm
03014054_0152	Canale			Diritto di scolo, Loc. Cascina Pozzoli
03014054_0153	Canale			canale di collegamento, sbocco nella Meretta Est
03014054_0154	Valle			Dal confine comunale a q.1540m slm
03014054_0155	Valle		Valle del Portun	Dallo sbocco nella Valle del Portun (q. 1870m slm in sx idrografica) a q. 2100m slm
03014054_0156	Valle		Lobbia	Dallo sbocco nel T. Lobbia (q.1560m slm in dx idrografica) a q.1700m slm (loc. Sella di Sparavera)
03014054_0157	Valle		Lobbia	Da q. 1410m slm a q.1590m slm, versante dx idrografica del T. Lobbia

03014054_0158	Valle		Lobbia	Da q. 1520m slm a q.1610m slm, versante dx idrografica del T. Lobbia
03014054_0159	Valle		Lobbia	Dallo sbocco nel T. Lobbia (q.2150m slm in sx idrografica) a q.2360m slm
03014054_0160	Valle		Lobbia	Dallo sbocco nel T. Lobbia (q.2300m slm in sx idrografica) a q.2420m slm
03014054_0161	Valle		Lobbia	Dallo sbocco nel T. Lobbia (q.2370m slm in dx idrografica) a q.2480m slm
03014054_0162	Valle		Lobbia	Da q.2170m slm a q.2330m slm, versante dx idrografica del T. Lobbia
03014054_0163	Valle		Lobbia	Da q.2170m slm a q.2300m slm, versante dx idrografica del T. Lobbia
03014054_0164	Valle		Lobbia	Da q.1690m slm a q.1800m slm, versante sx idrografica T. Lobbia
03014054_0165	Valle		Lobbia	Da q.1730m slm a q.1820m slm, versante sx idrografica T. Lobbia
03014054_0166	Torrente	Grialesc		Dal confine comunale a q.2080m slm
03014054_0167	Canale			Diritto di scolo. Il canale si dirama nel fondovalle Comunale
03014054_0168	Valle		V. Dell'Acqua Rossa	Da q.1790m slm a q.2010m slm, versante idrografico dx della V. Dell'Acqua Rossa
03014054_0169	Valle		V. Dell'Acqua Rossa	Da q.1970m slm a q.2150m slm, versante idrografico dx della V. Dell'Acqua Rossa
03014054_0170	Valle		V. Dell'Acqua Rossa	Da q.2020m slm a q.2050m slm, versante idrografico dx della V. Dell'Acqua Rossa
03014054_0171	Valle		V. Dell'Acqua Rossa	Dallo sbocco nella V. Dell'Acqua Rossa a q.1660 sx idrografica a q.1830m slm
03014054_0172	Valle		V. Dell'Acqua Rossa	Dallo sbocco nella V. Dell'Acqua Rossa a q.1770 dx idrografica a q.1990m slm

03014054_0173	Valle		V. dei Zuc dei Pradei	Dallo sbocco nella V. Zuc Dei Pradei (q. 1780m slm in sx idrografica) a q.1900m slm
03014054_0174	Valle		V. Dell'Acqua Rossa	Da q.2220m slm allo spartiacque, versante sx idrografica V. Dell'Acqua Rossa
03014054_0175	Valle		V. Dell'Acqua Rossa	Dallo sbocco nella V. Dell'Acqua Rossa (q.1360m slm sx idrografica) a q.1660m slm
03014054_0176	Valle		V. Dell'Acqua Rossa	Da q. 1630m slm a q. 1720m slm, versante sx idrografica V. Dell'Acqua Rossa
03014054_0177	Valle		V. Dell'Acqua Rossa	Da q.2120m slm a q.2270m slm, versante sx idrografica V. Dell'Acqua Rossa
03014054_0178	Valle		V. Dell'Acqua Rossa	Da q.1800m slm a q.1890m slm, versante sx idrografica V. Dell'Acqua Rossa
03014054_0179	Canale	Canale Valle Deserto		Loc. Tanno
03014054_0180	Valle	Dei Pradotti		Da località Presedon alla zona denominata Pradotti
03014054_0181	Canale	Meretta Est		Dallo sbocco della Vallaccia allo sbocco della Trebecca
03014054_0182	Canale	Goma		Loc. Porrettina, diritto di scolo
03014054_0183	Canale		Canale di Bonifica Est	Si sviluppa nell'area agricola di San Cassiano fino allo sbocco in loc. Molino
03014054_0184	Canale		Canale di Bonifica Est	Il canale si dirama nel fondovalle Comunale
03014054_0185	Canale			Diritto di scolo. Scorre al fianco della SS36 dal bivio con la strada Comunale di Malaguardia per 350m
03014054_0186	Canale			Diritto di scolo. Il canale si dirama nel fondovalle Comunale
03014054_0187	Canale			Diritto di scolo. Il canale si dirama nel fondovalle Comunale
03014054_0188	Canale	Meretta Centrale	Canale di Bonifica Est	Il canale si dirama nel fondovalle Comunale
03014054_0189	Canale			Diritto di scolo. Dalla SS36 (in destra) al torrente Vallaccia
03014054_0190	Canale			Diritto di scolo. Il canale si dirama nel fondovalle Comunale
03014054_0191	Canale			Canale privato in prossimità di Vicolo della Robina, sbocco nel T. Vallaccia
03014054_0192	Canale		Meretta Ovest	Il canale si dirama nel fondovalle Comunale

03014054_0193	Canale			Diritto di scolo. Il canale si dirama nel fondovalle Comunale
03014054_0194	Canale			Da loc. Cascian del Curto alla strada vicinale
03014054_0195	Canale		Meretta Ovest	Il canale si dirama nel fondovalle Comunale
03014054_0196	Canale	Meretta Ovest		Il canale si dirama nel fondovalle Comunale
03014054_0197	Canale			Diritto di scolo. Il canale si dirama nel fondovalle Comunale
03014054_0198	Canale		Meretta Ovest	Diritto di scolo. Dalla meretta Ovest fino al confine comunale
03014054_0199	Canale		Meretta Est	Diritto di scolo. Scorre parallela alla SS36, da località Mondadascio alla Strada comunale di Malaguardia
03014054_0204	Canale		Meretta Est	Diritto di scolo. Canale artificiale, nelle vicinanze del T. Trebecca. Scorre parzialmente parallelo alla linea ferroviaria
03014054_0206	Torrente	Val Tei di Mezzo	Valle Boera	Dal confine con il comune di Chiavenna (q 920m slm) al torrente Boera (q. 590m slm), in destra idrografica.
03014054_0207	Canale		Meretta Ovest	Diritto di scolo che si dirama nel fondovalle comunale. Sfocia nella Meretta Ovest
03014054_0208	Canale			Diritto di scolo in prossimità della scuola di San Cassiano
03014054_0209	Canale			Il canale si dirama nel fondovalle comunale
03014054_0210	Torrente			Da loc. Casello Allaio a quota 470m slm
03014054_0211	Torrente			Da quota 850m slm a quota 1500m slm, in sinistra idrografica del torrente Vallaccia
03014054_0212	Canale			Diritto di scolo che si dirama nel fondovalle comunale, scorre parallelo alla statale SS36, a monte di essa, fino al confine con il comune di Samolaco
03014054_0213	Torrente			Da quota 390m slm a quota 800m slm, fianco in sinistra idrografica del torrente Trebecca
03014054_0214	Torrente			Da quota 840m slm a quota 1160m slm, in prossimità del confine con il comune di Novate Mezzola
03014054_0215	Torrente			Dallo sbocco nel torrente 03014054_0214 (quota 980m slm) a quota 1190m slm

03014054_0216	Canale	Canale di Pizzo		Il canale scorre dal confine comunale alla piazzola ecologia comunale
03014054_0217	Canale			Il canale si dirama nel fondovalle comunale
03014054_0218	Canale			Diritto di scolo, loc. Malaguardia

(n.b la numerazione mancante non progressiva individua codici regionali non ritenuti con valenza idraulica e non inseriti nel RIM)
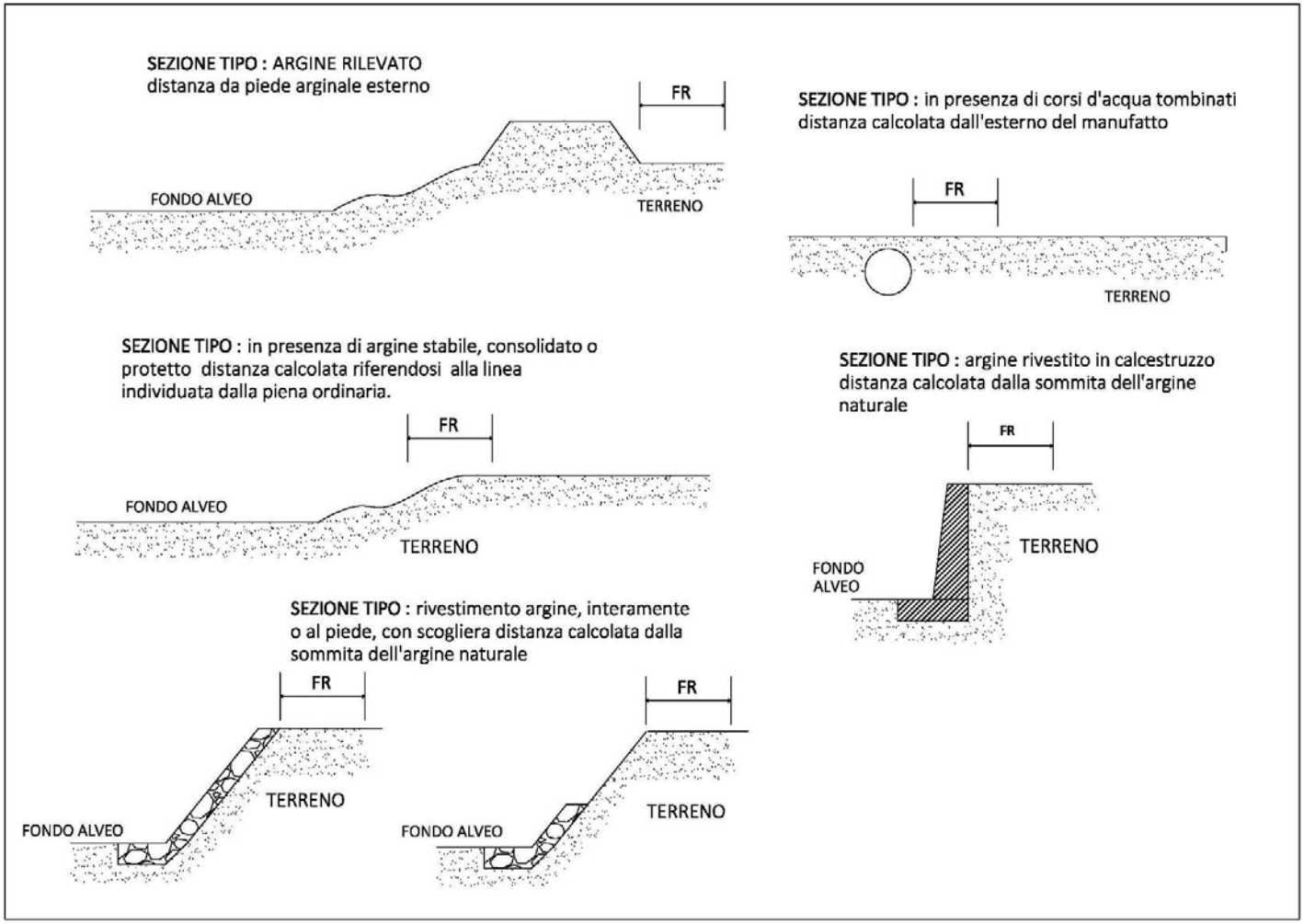
- ALLEGATO B: SCHEMI MODALITA' DI MISURA FASCE DI RISPETTO CORSI D'ACQUA